(N. 98)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(FANFANI)

di concerto col Ministro della Difesa

(TAVIANI)

e col Ministro del Tesoro

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1953

Sistemazione dei ruoli organici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

ONOREVOLI SENATORI. — Col decreto legislativo 15 febbraio 1945, n. 43, concernente la soppressione del Corpo di polizia dell'Africa italiana, mentre fu stabilito il trasferimento del personale del Corpo suddetto nei ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza venne, con l'articolo 3, demandato a successivi provvedimenti di apportare ai ruoli organici dell'Amministrazione medesima le varianti dipendenti dall'inquadramento del personale suddetto, già appartenente alla soppressa P.A.I. e transitoriamente sistemato in soprannumero. Essendo stato disposto, col decreto legislativo 20 settembre 1946, n. 161, il passaggio nei ruoli organici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza del personale degli ufficiali della polizia dell'Africa italiana, si rende ora necessario di apportare agli organici dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo medesimo le variazioni dipendenti dal disposto trasferimento, in temporaneo soprannumero, dei corrispondenti elementi già appartenenti alla soppressa P.A.I.; a tal fine, ipertanto, provvede il presente disegno di legge che, nell'articolo 2, dispone la sistemazione in organico di 2.568 unità, appartenenti complessivamente ai vari gradi di sottufficiale, alle guardie scelte e alle guardie provenienti dal Corpo di polizia suddetto e attualmente in soprannumero.

Agli effetti di tale sistemazione viene, altresì, tenuto conto, nella distribuzione dei nuovi posti di organico fra i vari gradi ed in relazione alla situazione risultante alla data del trasferimento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del personale dell'ex P.A.I. (9 marzo

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

1945), della ricostruzione delle carriere che fu disposta, successivamente a quest'ultima data, nei riguardi del personale in parola reduce dalla prigionia di guerra, che, – in esecuzione della legge 14 dicembre 1942, n. 1689, ed a seguito di conforme decisione del Consiglio di Stato in data 9 novembre 1949 – venne promosso al grado superiore con effetto anteriore alla data della soppressione della P.A.I.; il che, mentre si conforma al criterio secondo il quale i predetti incrementi di organico debbono corrispondere al numero dei sottufficiali ed agenti trasferiti nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza col grado e con l'anzianità posseduti alla data del trasferimento medesimo – dato che il personale come sopra promosso ha conseguito, per l'articolo 3 della legge n. 1689, l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno – evita ulteriori peggioramenti alla carriera dei sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza non provenienti dalla P.A.I., che già hanno subìto turbamenti a causa di assorbimenti e sistemazioni precedenti.

Alla revisione suddetta si aggiunge un aumento, rispettivamente di tre e di otto posti, nei gradi di maggiore e capitano del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza interamente compensato nella spesa da riduzioni operate nei posti di subalterno e reso necessario dalle esigenze dei maggiori servizi assunti dall'Amministrazione della pubblica sicurezza; tale variazione, mentre è, poi, intesa e salvaguardare, in relazione alle successive disposizioni dello schema, le aspettative di carriera del personale già appartenente al ruolo degli ufficiali effettivi del Corpo e si appalesa necessaria perchè il provvedimento non riesca pregiudizievole agli interessi della categoria predetta, corrisponde, d'altra parte, alla riconosciuta opportunità di rendere meno sensibile la notevole limitazione dei posti nei gradi superiori dell'organico degli ufficiali di pubblica sicurezza.

Correlativamente viene previsto, con gli articoli 3 e seguenti del presente schema, un arruolamento straordinario nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, mediante concorso per titoli, di elementi già appartenenti alla disciolta milizia portuaria, allo scopo di consentire la sistemazione di aliquote di tale personale in possesso dei requisiti per l'appartenenza al Corpo suddetto e che in gran parte già vi presta servizio in qualità di ausiliario, e nell'intento, inoltre, di assicurare un adeguato assolvimento dei relativi compiti cui provvede l'Amministrazione di pubblica sicurezza, seguendosi al riguardo criteri sotto ogni lato analoghi a quelli che già vennero stabiliti col decreto legislativo 25 febbraio 1947, n. 1510, concernente la sistemazione dei servizi della polizia stradale; ai fini del conferimento dei relativi posti – previsti nel numero di 23 per gli ufficiali, 146 per i sottufficiali e 773 per le guardie scelte e le guardie – ai vincitori del concorso suddetto saranno utilizzate le vacanze sussistenti nel ruolo, i cui posti saranno, pertanto, lasciati scoperti fino all'esaurimento delle operazioni relative al concorso medesimo. Il previsto passaggio in ruolo, entro tali limiti, di elementi che, alla data dell'8 settembre 1943, appartenevano ai ruoli della disciolta milizia portuaria risponde, invero, ad un riconosciuto interesse dell'Amministrazione, che – analogamente ai princìpi seguìti nell'organizzazione della Polizia stradale – potrà continuare ad avvalersi, per lo svolgimento dei servizi di cui trattasi, dell'opera di personale dotato di particolare esperienza tecnica, mentre il vaglio di un rigoroso concorso, le molteplici condizioni cui è subordinata la relativa partecipazione, nonchè la facoltà del Ministro dell'interno di disporne l'esclusione varranno pienamente a garantire che l'arruolamento venga limitato a quei soli elementi che diano, sotto ogni riguardo, sicuro affidamento.

Le disposizioni dello schema fissano, particolarmente, le modalità di inquadramento nei nuovi posti di organico, attraverso l'accertamento dei necessari requisiti di preparazione e di cultura, e subordinano il conferimento delle nomine definitive alla frequenza di apposito corso di addestramento ed al superamento dei relativi esami.

Gli articoli 8 e 9, concernenti rispettivamente la composizione della Commissione di esame e le norme per la nomina effettiva degli idonei, riproducono le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510, sulla polizia stradale, mentre l'articolo 11 si ispira, agli effetti dell'applicazione delle dispo-

sizioni riferite ai combattenti della guerra di liberazione che, trovandosi nelle condizioni richieste, parteciperanno all'arruolamento, ai criteri già seguìti nell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 1945, n. 154, sull'arruolamento straordinario di ufficiali, sottufficiali e guardie ausiliarie di pubblica sicurezza e nell'articolo 11 dello stesso decreto legislativo n. 1510.

Il predisposto disegno di legge non comporterà alcun maggiore onere di spesa, dato che il previsto aumento di organico corrisponde ai soprannumeri già autorizzati dal richiamato decreto legislativo 15 febbraio 1945, n. 43, e, d'altra parte, le limitate modifiche nei posti di maggiore e di capitano sono compensate dall'economia derivante dalla soppressione di quindici posti di subalterno.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

L'organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è aumentato di tre posti di maggiore e di otto posti di capitano ed è, corrispondentemente, ridotto di quindici posti di subalterno.

Nella prima attuazione della presente legge i tre posti di maggiore e gli otto posti di capitano di cui sopra saranno coperti dagli ufficiali reclutati secondo l'articolo 3 e seguenti.

Art. 2.

L'organico dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è aumentato di 2.568 posti, ripartiti nei vari gradi nel modo seguente:

marescialli di 1ª classe . . .	N.	195
marescialli di 2ª e 3ª classe .	»	236
brigadieri	»	359
vicebrigadieri	»	4
guardie scelte	»	1.052
guardie	»	722

L'aumento dell'organico previsto dal precedente comma assorbe, per ciascun grado, il soprannumero determinatosi giusta il disposto dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43.

Art. 3.

È autorizzato un reclutamento straordinario, mediante concorso per titoli ed in base a graduatoria di merito compilata da apposita commissione, dei seguenti ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie del corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

maggiori	N.	3
capitani	»	8
tenenti e sottotenenti. . . .	»	12
marescialli di 1ª classe . . .	»	8
marescialli di 2ª e 3ª classe.	»	27
brigadieri	»	51
vicebrigadieri	»	60
guardie scelte.	»	150
guardie	»	625

I posti vacanti nell'organico dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie di pubblica sicurezza alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si rendano tali successivamente sono, nei limiti dei corrispondenti posti messi a concorso, lasciati scoperti fino ad esaurimento delle operazioni relative al concorso stesso, per essere devoluti ai relativi vincitori.

Coloro che risultino vincitori del concorso in eventuale eccedenza al numero delle vacanze resesi disponibili per effetto delle disposizioni contenute nel precedente comma sono inquadrati in soprannumero all'organico; tale soprannumero è riassorbito con le prime successive vacanze.

Art. 4.

Al concorso di cui all'articolo 3 possono prendere parte coloro che, alla data dell'8 settembre 1943, appartenevano ai ruoli della disciolta milizia portuaria in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo, sottufficiale in carriera continuativa e sottufficiale, milite scelto e milite soggetto a ferma o rafferma.

Nei confronti dei sottufficiali, militi scelti e militi della disciolta milizia portuaria già sottoposti a ferma o rafferma triennale od annuale con scadenza anteriore all'8 settembre 1943, ma posteriormente al 31 luglio stesso anno, i quali, a causa degli eventi bellici, non risultino raffermati all'8 settembre 1943, sarà presa in considerazione la data del 31 luglio 1943 ai fini della loro appartenenza a detta milizia speciale in qualità di militari soggetti a ferma o rafferma ed ai soli effetti della presente legge.

Art. 5.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti debbono, entro novanta giorni dalla pubblicazione del bando del concorso stesso, presentare la relativa domanda al Ministero dell'interno, per tramite della Prefettura della provincia nella quale hanno la residenza.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti comprovanti il possesso, da parte dell'aspirante, dei requisiti prescritti dal successivo articolo 6.

Art. 6.

Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti per l'appartenenza, nei rispettivi ruoli e gradi, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Sono riconosciuti titoli di studio validi per la nomina ad ufficiale di pubblica sicurezza anche le lauree degli istituti superiori navali, in ingegneria, matematica, fisica e chimica; altresì, considerato titolo sufficiente per tale nomina la licenza di scuola secondaria di grado superiore, allorchè i predetti candidati siano in possesso della qualifica di combattente ovvero di combattente della guerra di liberazione.

Gli aspiranti non debbono aver superato i limiti di età e di servizio previsti per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Si prescinde dal requisito dello stato libero. Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, può escludere gli aspiranti dall'ammissione al concorso.

Art. 7.

Gli aspiranti possono concorrere per un grado non superiore a quello da essi ricoperto alla data dell'8 settembre 1943 nella disciolta milizia portuaria.

I concorrenti che non abbiano titolo o che non siano riconosciuti idonei per l'attribuzione dei gradi corrispondenti a quelli come sopra ricoperti potranno, entro i limiti dei posti d'organico previsti nel precedente articolo 3, essere inquadrati nei gradi per i quali siano riconosciuti idonei.

Art. 8.

La commissione prevista dall'articolo 3 è nominata dal Ministro dell'interno ed è composta:

a) di un prefetto, che la presiede;

b) di un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al VI;

c) di un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

d) di un ufficiale superiore dell'Esercito, designato dal Comando militare territoriale di Roma;

e) di un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al VII, designato dal Ministero della marina mercantile.

Un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione dell'interno, di grado non superiore all'VIII, esercita le funzioni di segretario.

La Commissione formula, per ciascun grado, una graduatoria di merito, in base alla quale sono attribuiti i posti messi a concorso.

Art. 9.

I vincitori del concorso previsto dall'articolo 3 sono assunti in prova con assegno corrispondente alle competenze del grado conferito.

Entro un anno dall'inizio del servizio in prova, essi debbono seguire un corso di addestramento e di istruzione, della durata di almeno tre mesi, presso una scuola di polizia. Le materie di insegnamento e le modalità di svolgimento dei corsi sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Al termine del corso gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e le guardie sosterranno una prova orale ed una prova pratica davanti a una commissione composta di insegnanti della scuola.

La nomina definitiva nei ruoli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è subordinata all'esito favorevole delle prove suddette ed è disposta con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 10.

Agli effetti della presente legge, si intendono per combattenti della guerra di liberazione:

a) i partigiani di cui al decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518;

b) gli appartenenti alle unità regolari delle Forze armate, che hanno partecipato alla guerra di liberazione;

c) i militari deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943, che non hanno aderito a servire nelle Forze armate fasciste o tedesche. L'accertamento sulla validità e l'autenticità dei documenti attestanti il possesso della qualifica di cui al comma precedente, esibiti dagli aspiranti al concorso, è demandato alla commissione di cui all'articolo 8.

Art. 11.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge il Ministero dell'interno farà fronte senza aumento degli stanziamenti iscritti nel proprio bilancio di previsione della spesa.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.